

## ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 56565/14210

#### STATUTO della società

RO.S.S. - Road Safety Services Srl

## TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

#### Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"RO.S.S. - Road Safety Services Srl".

#### Articolo 2


La società ha sede legale in Susa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero, purché non costituiscano sedi secondarie.

#### Articolo 3


La società ha per oggetto le seguenti attività:

- installazione e gestione di strumentazione non permanente, fissa e mobile, funzionale alla segnalazione di cantieri e altre cause modificative della viabilità stradale e autostradale; servizi di guardiania e sorveglianza dei cantieri stradali e autostradali e della relativa strumentazione di segnalazione;
- costruzioni e lavorazioni stradali (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari);
- lavorazioni stradali, in particolare progettazione, posa e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, posa e movimentazione di varchi metallici e/o new jersey, assistenza, commercializzazione e manutenzione di cartellonistica e segnaletica aziendale e stradale, orizzontale e verticale;



- agenzia disbrigo pratiche automobilistiche e, in generale attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di rilevazione incendi, evacuazione fumo e calore, di evacuazione del personale, di spegnimento e di compartimentazioni a tenuta d'incendio;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione di linee vita ed impianti anticaduta e di protezione collettiva;
- la commercializzazione e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale;
- la progettazione, realizzazione, commercializzazione di cartellonistica e segnaletica aziendale e stradale, orizzontale e verticale;
- la commercializzazione e manutenzione delle attrezzature dei materiali antincendio;
- la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti ed attrezzature per la videosorveglianza ed in genere per impianti rivolti a garantire la sicurezza fisica delle persone o delle cose;
- la progettazione e realizzazione di corsi di formazione e informazione in ambito sicurezza;
- servizi di pulizia ed igiene ambientale, disinfestazioni, derattizzazioni, sanificazioni e disinfezioni locali civili e industriali;
- gestione del verde urbano, privato e pubblico;
- gestione di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato;
- servizi di vigilanza armata e non armata per la custodia dei beni, il trasporto, la scorta e la custodia di valuta o di valori, la ricezione di allarmi provenienti da beni mobili registrati o in movimento nonché di portierato, control-








lo accessi e custodia;

- noleggio e commercializzazione di macchine, attrezzature, autoveicoli e autovetture funzionali all'espletamento delle attività antincendio e cantieri;
- ideazione, progettazione, realizzazione, commercializzazione, erogazione e gestione di servizi di prevenzione, protezione, sorveglianza attiva e pronto intervento antincendio anche a seguito di sversamenti di liquidi pericolosi, in ambienti confinati, elisuperfici, aviosuperfici, aeroporti minori, gallerie, trafori, grandi infrastrutture, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, impianti e laboratori nucleari, ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani, fabbriche, industrie e depositi di ogni genere e tipo, infrastrutture ferroviarie e metropolitane, scuole, uffici, alberghi, strutture ricettive e centri commerciali, imprese e in tutti i luoghi con attività a rischio di incendio, nonché di servizi e sistemi per il comparto del trasporto e della mobilità stradale, autostradale e ferroviaria;
- recupero e/o riscossione stragiudiziale, coattiva o giudiziale di crediti di qualsiasi natura, ivi compresi i crediti dei pedaggi autostradali su incarico delle società concessionarie del relativo tratto autostradale, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e fatto salvo il divieto di effettuare operazioni finanziarie nei confronti del pubblico ai sensi del D.lgs. 385/1993 e di ogni altra legge in materia; ogni altra attività finanziaria è consentita, fatte salve le riserve di attività previste dalla Legge, nonché ogni attività strumentale e/o connessa alle attività finanziarie svolte;
- la realizzazione, la produzione e l'erogazione di servizi di contact center, di help desk e di back office per il supporto a società, imprese ed enti pubblici e/o privati nella gestione dei processi di contatto con la clientela (custo-





mer management);

- attività di call center inbound e outbound;
- attività di pronto intervento e supporto all'utenza stradale, servizi di safety car, gestione e assistenza alla viabilità, gestione del traffico, sicurezza stradale, distribuzione all'utenza di beni di prima necessità, traino e soccorso stradale compresa la rimozione di ostacoli di qualsiasi natura e genere dalle corsie stradali;
- prestazione di assistenza al traffico in caso di eventi emergenziali, con intervento di mezzi meccanici per la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro;
- la progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione e informazione, istruzione ed addestramento, anche volti all'ottenimento di abilitazioni ministeriali previste dalla normativa, in ambito sicurezza e tecniche antincendio;
- posa in opera, noleggio, revisione, ricarica, collaudo, vendita e commercio di estintori, impianti fissi e mobili antincendio.

La società potrà inoltre svolgere ogni attività affine e connessa all'oggetto sociale o strumentale al suo conseguimento.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa - in via non prevalente - l'assunzione di partecipazioni in società ed Enti aventi scopi analoghi, connessi o complementari al proprio; beneficiare di operazioni di credito anche a medio e lungo termine, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi.



Il tutto con esplicita esclusione delle attività attinenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, di quelle di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 e s.m.i. nei confronti del pubblico, delle attività riservate a particolari soggetti da disposizioni di legge, e di tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

#### Articolo 4

La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

## TITOLO II - CAPITALE, QUOTE, FINANZIAMENTI SOCI


#### Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero), suddiviso in quote secondo le disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Qualora la deliberazione di aumento del capitale sociale preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti di beni in natura o crediti, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta a terzi, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.





La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio al Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

## Articolo 6

In conformità a quanto consentito dalla vigente normativa, la Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi. Resta libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e presso controllate dalla nostra controllante e comunque quella effettuata all'interno del gruppo.

#### Articolo 7

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e a causa di morte, fermo quanto infra previsto.

Qualora uno dei soci intenda trasferire per atto fra vivi proprie quote a terzi non soci, o costituire diritti reali su di esse, spetterà agli altri soci diritto di prelazione, a parità di termini e condizioni con offerte di acquisto fatte da terzi di buona fede adeguatamente cauzionate.



La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di messa in vendita, da effettuarsi anch'essa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nella quale devono essere specificati le generalità del cessionario, le condizioni e le modalità dell'offerta, con il prezzo e i termini di pagamento.

Le quote offerte spetteranno ai soci in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno possedute. Il diritto spettante al socio che abbia rinunciato all'esercizio della prelazione si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore degli altri soci che non abbiano preventivamente rinunziato all'esercizio del diritto ad essi spettante.


Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera quota offerta.


Agli effetti del presente articolo non sono considerati "terzi non soci" rispettivamente:

- per i soci persone fisiche: il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta;
- per i soci diversi dalle persone fisiche: le società o enti da essi controllate, le società o enti che li controllano, nonché le società o enti controllati da questi ultimi.

In tale ultimo caso, il trasferimento è consentito a condizione che la società acquirente, al momento dell'acquisto, si impegni per iscritto a ritrasferire le quote al cedente, che dovrà contestualmente impegnarsi al riacquisto, qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, il rapporto di controllo di cui sopra.

Non dà diritto di prelazione agli altri soci l'intestazione fiduciaria di quote a







società aventi per oggetto l'attività fiduciaria, né la reintestazione che dette società effettuino in favore dell'originario fiduciante.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote non compete il diritto di recesso.

# TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

## Articolo 8

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 17 del presente statuto, e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dell'Organo di Controllo e la determinazione della retribuzione annuale dello stesso;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove, purché in



Italia, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile.


Le convocazioni dell'assemblea saranno effettuate, a cura dell'Organo Amministrativo, con avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea stessa, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- avviso scritto con prova di ricevimento recapitato ai soci iscritti nei modi e nei registri previsti dalla legge pro tempore vigente, al rispettivo domicilio;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata ai soci iscritti nei modi e nei registri previsti dalla legge pro tempore vigente, al rispettivo domicilio;
- fax, con richiesta di avviso di ricezione, inviato al numero di utenza telefax a tal fine comunicato dal socio;
- PEC;
- e-mail, con richiesta di avviso di ricezione, inviata all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato dal socio.

L'avviso di convocazione dovrà sinteticamente indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

In ogni caso, anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro





centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, che non può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza, sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### Articolo 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da persona nominata dall'assemblea stessa, a maggioranza del capitale presente.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato nello stesso modo.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'as-



semblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente.

Al Presidente spetta verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari e accertare i risultati delle votazioni.

#### Articolo 10

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze richieste dalla Legge.

Le deliberazioni delle assemblee vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il Socio ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale sottoscritto.

## Articolo 11

In caso di pegno di usufrutto, o di vincoli di ogni genere sulle quote sociali, il diritto di voto nelle assemblee spetta al creditore pignoratizio, all'usufruttuario o al titolare del vincolo.


# TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI


#### Articolo 12

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono scelti anche al di fuori della compagine sociale.

Gli amministratori durano in carica per la durata stabilita dall'assemblea all'atto della nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) compo-





nenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio di amministrazione - qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea - eleggerà tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrà nominare un Vice Presidente ed, eventualmente, uno o più Amministratori delegati.

#### Articolo 13

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo a esso deferito tutto ciò che dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea, il tutto salvo che l'assemblea non conferisca, allo stesso più limitati poteri all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, a norma e nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, determinandone i limiti della delega e i compensi e conferendo, quando lo crede opportuno, la qualifica di Amministratore delegato.

Il Consiglio, inoltre, può, nelle forme di legge, nominare Direttori e Procuratori speciali, anche fra estranei, fissandone i poteri e gli emolumenti e revocarli.

#### Articolo 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o l'Amministratore Delegato, lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dall'organo di controllo, in quanto esistente e delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.



In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### Articolo 15


A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale, il Presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza o in caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente se nominato ovvero, in mancanza o in caso di impedimento l'Amministratore Delegato in alternativa alla convocazione del consiglio di amministrazione, può ricorrere alla consultazione scritta.

Qualora ciò avvenga, il presidente del consiglio di amministrazione, o uno degli altri membri di cui sopra, formula ed invia a tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione e, se nominato, all'organo di controllo, detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica con conferma di ricezione, PEC) recante una proposta di decisione e le sue ragioni, nonché un ordine del giorno deliberativo che comporti unicamente una risposta positiva, negativa o di astensione.

Il presidente dovrà inoltre indicare il termine della risposta che non dovrà essere inferiore a otto giorni e non superiore ai quindici giorni e che decorre dall'invio della proposta.

Con l'arrivo delle risposte da tutti gli amministratori la consultazione è considerata valida anche senza il rispetto del termine minimo di cui sopra.

Gli amministratori devono far pervenire la loro risposta, che s'intende irre-





vocabile, nei termini fissati dal presidente tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica con conferma di ricezione.

Le decisioni non pervenute sono equiparate alle astensioni. Le decisioni giunte fuori termine s'intendono come non pervenute.

Le decisioni degli amministratori mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole più sopra previsto per le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti gli amministratori a cura del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi momentaneamente ne fa le veci, (con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi PEC, fax e posta elettronica con conferma di ricezione) e, se nominato, all'organo di controllo, e deve essere trascritta tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati tra gli atti della società.

## Articolo 16

La convocazione del Consiglio deve essere fatta a cura del Presidente, o in caso di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, se nominato, ovve-



ro, in mancanza o in caso di impedimento del Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di mancanza o di impedimento dell'Amministratore Delegato, da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio, con PEC, lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, inviati almeno ventiquattro ore prima della riunione, al domicilio degli amministratori e, ove nominato, dell'organo di controllo.

Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio anche in mancanza delle convocazioni come sopra stabilite, quando siano presenti tutti gli Amministratori e, se nominato, l'organo di controllo.


Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, se nominati, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un Amministratore delegato o, in mancanza, da un Amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio può, se lo ritiene opportuno, nominare un segretario permanente, anche estraneo al Consiglio. In difetto di ciò, il Presidente, di volta in volta, nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio.

A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso.

#### Articolo 17

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in





carica fino alla assemblea successiva.

Se viene meno, per qualunque causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e l'Assemblea dei Soci, da convocarsi con urgenza a cura degli amministratori residui o dell'organo di controllo, se nominato, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

## Articolo 18

I compensi spettanti agli amministratori sono determinati dall'assemblea e possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da partecipazioni agli uti-

L'assemblea può inoltre attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

## Articolo 19

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove



nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, nei limiti delle deleghe a ciascuno conferite.

## Articolo 20

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Se nominato l'Organo di controllo è monocratico ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

#### Articolo 21

L'incarico di revisione legale dei conti può tuttavia essere conferito dall'assemblea a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro ed ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; l'assemblea inoltre determina il relativo corrispettivo.

#### TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

#### Articolo 22


Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del Bilancio d'esercizio, ai sensi di legge.

#### Articolo 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento), da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

#### Articolo 24

Il diritto di recesso spetta al socio nei soli casi inderogabili stabiliti dalla leg-





ge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro trenta (30) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'articolo 2497 quater codice civile.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'articolo 2473, 3° comma, codice civile - sentito il parere dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato del controllo legale dei conti - il valore della quota di



partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che esplichi i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia
a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 codice civile.

#### Articolo 25

In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

#### Articolo 26

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e l'organo di controllo ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati



RI

ξL :G

L)

Έ

dal Presidente del Tribunale competente per sede della società su istanza della parte interessata più diligente.

Il collegio arbitrale dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

## Articolo 27

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

SERGI SALVATORE

ANGELO MASCOLO Notaio

## 000000000000

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino -

2 7 NOV. 2023 316,00 al numero 53191

serie 1T,

esatti euro

In conformità dell'originale scritto su Acal Co

Torino,

27 NOV. 2023